

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Atti Consiglio n. 395/A III^a Legislatura

" Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei titoli ".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/3/1984.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

345

Relazione al disegno di legge.

Alle Regioni, con l'entrata in vigore del D.P.R. 14.1.1972, n° 5 (art. 15) e, successivamente con il D.P.R. 24.7.1977, n° 616 (art. 84), sono state trasferite "le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee" (ultimo comma del citato articolo).

Specificatamente, fra le funzioni amministrative trasferite rientra la normativa del R.D. 8.1.1931, n° 148.

Nell'indicato Regio Decreto, il 2° comma dell'art. 38, modificato con la legge 3.11.1952, n° 1982, stabilisce che le aziende concessionarie di pubblico trasporto, qualora intendano effettuare "trattene" sullo stipendio o sulla paga, quando superano le L. 5.000", devono richiedere il consenso delle Regioni (prima dei decreti delegati agli Uffici Prov. li della M.C.T.C.).

Tale formulazione del 2° comma dell'Art. 38 si presta, però, a due diverse interpretazioni, vale a dire se il limite stabilito di lire 5.000 sia da attribuire a l'ammontare complessivo del risarcimento ovvero a quello della trattenuta mensile.

In merito a tali dubbi interpretativi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, il cui parere è riportato nella Circolare del Ministero dei Trasporti del 29.9.1967, n° 66: "la più corretta interpretazione sia quella di ritenere necessario l'intervento dell'Ispettorato (oggi della Regione) ogni volta che l'ammontare complessivo superi le L. 5.000."

Poiché il limite sopra indicato di L. 5.000, con l'incalzare dell'inflazione della moneta di conto, è diventato irrisorio, si rende ~~nessa~~ ~~nessa~~ opportuno elevare detto limite; ciò anche al fine di limitare l'intervento della Regione in materia.

Per questi motivi e considerato che la Regione ha la potestà legislativa in materia anche per l'attività di esecuzione della preesistente legislazione statale (pag. 379 - GIZZI) nonché per l'adeguamento della legislazione statale a quella della autonomia regionale (cfr. GIZZI M. M.D.R.) ed in particolare nel settore dei servizi di trasporto persone di interesse locale, ai sensi dell'art. 1 della legge quadro 10.4.1981, n° 151, si sottopone all'esame del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.

IL COORDINATORE

(Dr. Ing. Giuseppe CASATELLO)



L'ASSESSORE

- dott. Giuseppe Zingrillo -



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

Disegno di legge

"Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti."

ART. 1

Il limite di £. 5.000 di cui all'art. 38, 2° comma, del R.D. 8.1.1931, n° 148, modificato dalla L. 3.11.1952, n. 1982, è elevato a £. 500.000. Detto limite si riferisce all'ammontare complessivo del risarcimento.

Per la richiesta al dipendente del risarcimento dei danni superiore a £. 500.000 le aziende non possono procedere al recupero senza la preventiva autorizzazione della Regione.

All'uopo le aziende inoltrano istanza, corredata dalla relativa documentazione, al Presidente della Giunta Regionale che provvede, con proprio decreto, sia sulla misura del risarcimento che sulla sua rateizzazione, dopo aver inteso le parti.

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare l'Assessore ai Trasporti all'emissione del decreto di cui al comma precedente.

Ulteriori modificazioni del limite previsto nel presente articolo, che si rendessero necessarie a seguito delle variazioni del costo della vita, saranno disposte con deliberazione del Consiglio Regionale.

ART. 2

Il risarcimento di danni inferiore a £. 50.000 avviene in unica soluzione.

Per il risarcimento di danni di importo compreso tra £. 50.000 e £. 500.000, le trattenute mensili non possono superare l'importo di £. 50.000.

IL COORDINATORE
(Dr. Ing. Giuseppe CASATELLO)



L'ASSESSORE

- dott. Giuseppe Zingrillo -

